



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTA' DI CIRIE'**

Adottato con D.C.C. n. 9 del 18/03/2019

## INDICE

---

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	4
Art. 3 - Finalità .....	4
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali .....	5
<b>CAPO II - SOGGETTI.....</b>	<b>5</b>
Art. 5 - Titolare.....	5
Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza .....	6
Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali .....	6
Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate) .....	6
<b>CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>6</b>
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	6
Art. 10 - Conservazione dei dati personali.....	7
Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali .....	7
Art. 12 - Informativa .....	7
Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali .....	8
Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili .....	8
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16 - Diritti dell'interessato .....	9
<b>CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA .....</b>	<b>9</b>
Art. 17- Sicurezza dei dati personali .....	9
Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo .....	9
Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali .....	9
<b>CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA .....</b>	<b>10</b>
Art. 20 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato .....	10
<b>CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....</b>	<b>10</b>
Art. 21- Tutela .....	10
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>11</b>
Art. 22 – Aggiornamento elenco impianti .....	11
Art. 23 - Obblighi di preventivo esame.....	11
Art. 24 - Norma di rinvio .....	11

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Ciriè, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio ai sensi di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali da:
  - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
  - Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  - Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;e in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del Garante stesso dell'8 aprile 2010.
2. L'installazione e l'attivazione di sistemi di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianti per lo svolgimento di propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
  - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Ciriè o da esso gestiti;
  - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Tali impianti:
  - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
  - b) consentono unicamente riprese video.
5. La mappatura degli impianti è detenuta dal Referente interno del trattamento dei dati personali e il suo periodico aggiornamento è demandato alla Giunta Comunale.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente regolamento, sono attivabili:
  - impianti di fotosorveglianza, videosorveglianza mobili posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Ciriè oppure montate su veicoli di servizio,
  - Bodycam utilizzate dai componenti del corpo di Polizia Municipale.Tali apparecchiature sono utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Ciriè è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, presenti nella rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per **"impianto di videosorveglianza"**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
  - b) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
  - c) per **"trattamento"**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
  - d) per **"dato personale"**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
  - e) per **"titolare"**, il Sindaco *pro tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - f) per **"referente interno del trattamento dei dati personali"**, la persona fisica interna all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento coordinando le attività degli incaricati del trattamento (Persone Autorizzate);
  - g) per **"responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza"**, la persona giuridica/fisica, legata da contratto/rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
  - h) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare del trattamento dei dati personali;
  - i) per **"interessato"**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
  - j) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - k) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Ciriè dal D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. del 31 marzo 1998 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale nonché dal D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Ciriè. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana di cui alle fonti normative sopra citate.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
  - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Titolare del Trattamento in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
  - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
  - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
  - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
  - f) monitorare i flussi di traffico;
  - g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

#### **Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Ciriè e collegati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Corpo di Polizia Locale, Tenenza dei Carabinieri di Ciriè ed eventuali altri Comandi di Polizia che si renderà necessario collegare, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, esattezza, limitazione della conservazione, minimizzazione, necessità e proporzionalità.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Ciriè esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

## **CAPO II - SOGGETTI**

#### **Art. 5 - Titolare**

1. Il Sindaco *pro tempore* è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Ad esso compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
  - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili esterni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

#### **Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono eseguiti dal Comune di Ciriè.
2. Nel caso in cui la gestione tecnica venga affidata ad un soggetto esterno all'Ente, il Comune di Ciriè provvederà ad effettuare la nomina di Responsabile Esterno del Trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 7- Referente interno del trattamento dei dati personali**

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Ciriè, è designato quale Referente interno del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.
2. Il Referente interno effettua il trattamento:
  - a) nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento;
  - b) attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
3. Il Referente interno:
  - a) adotta le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - c) collabora con l'ufficio preposto all'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
  - d) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali (persone autorizzate)**

1. Il Titolare del trattamento nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
  3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Ciriè, o datacenter individuato appositamente, dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente rilanciato alle centrali operative del Corpo di Polizia Locale di Ciriè, Comando Tenenza dei Carabinieri e/o eventuali altri Comandi di Polizia all'uopo collegati. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Comandante della Polizia Locale, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 11 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo del brandeggio avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 - Informativa**

1. Ai sensi di quanto previsto dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Ciriè rende noto agli interessati il

funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite cartelli di cui all'informazione minima prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante dell'8 aprile 2010 installati nei varchi d'accesso alla città e, in alcuni specifici casi, in prossimità degli impianti.

3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Ciriè rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

#### **Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Ciriè a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere (ad es. Bodycam) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando di appartenenza.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

#### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

**Art. 16 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a ottenere quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

**CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA****Art. 17- Sicurezza dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

**Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comando di Polizia Locale, nonché presso le altre sedi collegate.
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale di Ciriè individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
5. Il Titolare, i responsabili e i referenti interni impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e dai Referenti sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

**Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale, dal Comando Tenenza dei carabinieri di Ciriè e/o altro Comando di polizia eventualmente collegato. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai referenti ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale autorizzato dai Comandanti dei Comandi di Polizia eventualmente collegati.

## CAPO V - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

### Art. 20 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto Legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:
  - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
  - b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
  - c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.
3. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:
  - a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione delle login degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei referenti da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
  - b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all’attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:
  - a) l’utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell’ente, l’accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell’ente;
  - b) un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

## CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

### Art. 21- Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e dal Regolamento UE 2016/679.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Referente interno del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 22 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento delle caratteristiche tecniche degli impianti è demandato al referente interno del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al referente interno del trattamento l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.
3. Stante la continua evoluzione delle tecnologie informatiche e la particolare tutela che la normativa vigente riserva al trattamento dei dati biometrici si demanda, previa richiesta di autorizzazione all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, al Consiglio Comunale, compatibilmente e nel rispetto della normativa in materia, la competenza a deliberare in merito alla possibilità di associare ad un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione di dati biometrici, ovvero quei dati personali che si ricavano da caratteristiche fisiche o comportamentali uniche e identificative di ciascuna persona fisica.

### Art. 23 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

### Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 90 dello Statuto comunale.